

Allegato ^{4°} alla deliberazione consiliare
N.36..... del 05/07/2015



STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2011
e successivamente modificato Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 05.07.2015

STATUTO

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Sede Comunale, Stemma, Gonfalone e insegne
- Art. 3 - Il Territorio
- Art. 4 - Obiettivi preminenti
- Art. 5 - Regolamenti
- Art. 6 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 7 - Albo pretorio
- Art. 8 - Rapporti con la Provincia e i Comuni della provincia

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 9 – Organi

Capo I

Il Consiglio Comunale – Organizzazione

- Art. 10 – Elezione e Durata del Consiglio comunale
- Art. 10 bis – Il Presidente del Consiglio
- Art. 11 – Convocazione del Consiglio
- Art. 12 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 – Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
- Art. 14 – Consiglio comunale dei ragazzi

Capo II

Il Consiglio Comunale - Attribuzioni

- Art. 15 - Attribuzioni di indirizzo e di controllo, di politica amministrativa e potestà regolamentare
- Art. 16 - Poteri e doveri del Consigliere comunale
- Art. 17 - Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere

Capo III

La Giunta Comunale - Organizzazione

- Art. 18 - La Giunta comunale
- Art. 19 - Composizione e organizzazione della Giunta
- Art. 20 - Presidenza delle sedute della Giunta
- Art. 21 - Mozione di sfiducia
- Art. 22 - Decadenza della Giunta

Capo IV

La Giunta Comunale - Attribuzioni

- Art. 23 - Competenza della Giunta
- Art. 24 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Capo V

Il Sindaco

- Art. 25 - Sindaco Organo istituzionale
- Art. 26 - Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale
- Art. 27 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Titolo III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Capo I

L'Amministrazione Comunale

- Art. 28 - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 29 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 30 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 31 - Diritti e doveri dei Dipendenti

Capo II

Personale Direttivo

- Art. 32 - I Responsabili dei servizi
- Art. 33 - Funzioni dei Responsabili dei servizi
- Art. 34 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 35 - Collaborazioni esterne
- Art. 36 - Ufficio di Staff

Capo III

Il Segretario Comunale

- Art. 37 - Segretario comunale
- Art. 38 - Funzioni del Segretario comunale
- Art. 39 - Il Vice Segretario comunale

Capo IV

Servizi

- Art. 40 - I Servizi pubblici comunali

Capo V

Finanza e Contabilità

- Art. 41 - Ordinamento
- Art. 42 - Controlli interni
- Art. 43 - Revisione economico - finanziaria

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 44 - Convenzioni
- Art. 45 - Consorzi
- Art. 46 - Accordi di programma

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Criteri Generali

- Art. 47 - Partecipazione dei cittadini

Capo II

Diritti di Partecipazione e Informazione

- Art. 48 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste
- Art. 49 - Diritto di petizione e proposte
- Art. 50 - Referendum consultivo
- Art. 51 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 52 - Diritto all'informazione

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 53 - Adozione dello Statuto
- Art. 54 - Entrata in vigore

PREMESSA

Il Comune di Curtatone alla data del 31 dicembre 2010 conta una popolazione di 14.482 abitanti, con un'economia mista suddivisa tra l'agricoltura, l'artigianato e l'industria. I collegamenti con importanti capoluoghi limitrofi regionali/interregionali sono assicurati dalle linee ferroviarie Mantova-Suzzara-Modena/Parma e Mantova-Cremona, nonché dalle importanti vie di collegamento stradale con Mantova, Brescia, Cremona, Parma, Modena, Rovigo e Verona.

Il Comune di Curtatone rinnovando la millenaria tradizione di libertà, che si è espressa nella forma dei liberi Comuni, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia delle libertà della Comunità di Curtatone nel rispetto della Costituzione Italiana.

Il Comune di Curtatone riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repubblica e delle Carte Internazionali recepite dall'Ordinamento Italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Considera quindi valori inalienabili:

- la libertà e l'autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
- l'autonomia e il federalismo come principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità internazionali;
- l'uguaglianza tra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale personale, nel rispetto delle differenze e delle culture;
- la partecipazione come possibilità per il cittadino di incidere sull'attività amministrativa e sull'evoluzione delle comunità;
- il rispetto della legge italiana da parte di tutti, cittadini italiani e stranieri (comunitari/extracomunitari);
- la cultura, patrimonio personale e delle comunità dei residenti, come strumento di elevazione spirituale del singolo e come elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza tra i popoli.

L'art. 5 della Costituzione Italiana così recita: *"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...."*; solo a distanza di 42 anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, il Parlamento, con la Legge 8 giugno 1990 n. 142, ha definito un nuovo quadro normativo riferito agli enti locali.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della citata Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio comunale di Curtatone, con deliberazione n. 9 del 05 marzo 1992 esaminata senza rilievi dall'Organo Regionale di Controllo (O.R.E.CO.), ha adottato il suo primo Statuto comunale.

A seguito della nuova normativa contenuta nella Legge 3 agosto 1999 n. 265, che ha modificato la richiamata Legge n. 142/1990, il Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 22 marzo 2000 ha apportato allo Statuto originario alcune modificazioni.

In attuazione della delega contenuta nella Legge 3 agosto 1999 n. 265, è stato emanato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – il quale ha portato, tra l'altro, varie innovazioni alla precedente normativa per cui si è reso necessario aggiornare nuovamente lo Statuto comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 28 luglio 2005.

La redazione dello Statuto con le modifiche richieste dalla legislazione, che nel frattempo si è evoluta anche a livello costituzionale, ha impegnato quindi l'Amministrazione a rimeditare le esigenze di una comunità definita territorialmente e di organizzare le risorse disponibili in modo da individuare soluzioni ai problemi che queste esprimono.

Per la redazione del presente Statuto, il Consiglio comunale con atto n. 33 in data 14 maggio 2010 ha costituito un'apposita Commissione così composta:

- Fausto Bianchi – Presidente, Consigliere di maggioranza delegato dal Sindaco;
- Matteo Totaro – Consigliere di maggioranza;
- Luisa Gagliardi – Consigliere di maggioranza;
- Cristiano Rosa – Consigliere di minoranza;

- Alessandro Buratto – Consigliere di minoranza;
- Giuseppe Capodici – Segretario comunale.

La Commissione ha ultimato i lavori depositando lo schema del nuovo Statuto il 30 giugno 2011. Successivamente, il Consiglio Comunale in data 25 giugno 2015 con deliberazione n. 23, ha istituito la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Curtatone è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia politica nell'ambito del federalismo amministrativo e nel rispetto della Carta Europea dell'Autonomia locale (recepita dall'ordinamento italiano con Legge 30 dicembre 1989 n. 439), della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Esercita funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, nell'ambito del proprio status autonomo secondo il principio di sussidiarietà (da tale principio, discende il corollario per cui è il Comune, ente più vicino al cittadino, a svolgere tutte le funzioni più importanti. Promuove ogni iniziativa sul territorio e si fa carico dei bisogni dei cittadini. Qualora non ne avesse la capacità, subentrerebbe per prima la Provincia, poi la Regione e infine lo Stato).

Art. 2 - Sede Comunale, Stemma, Gonfalone e insegne

1. La sede comunale è sita in Piazza Corte Spagnola n. 3, frazione di Montanara.
2. Può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Curtatone.
5. Lo stemma del Comune è così descritto: con decreto dell'11 ottobre 1932 del Capo del Governo, trascritto il 12 ottobre 1932 nei registri della Consulta Araldica, fu concesso al Comune di Curtatone il diritto di fare uso dello stemma Comunale costituito da uno scudo con campo azzurro al cui interno è raffigurato un profilo d'uomo coronato da un serto d'alloro e ornamenti esteriori da comune. Secondo la tradizione, il profilo raffigurerebbe il console romano "Curtius Odonis" che in questa località estesa nella pianura a destra del fiume Mincio installò un accampamento, dando così origine alla denominazione di Curtatone. Lo scudo è sormontato da una corona turrata, formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle, di cui cinque visibili, con due cordonate a muro sui margini, sostenenti otto torri, di cui cinque visibili, riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero. Un ramo di alloro con bacche simbolo di trionfo, onore e gloria, circonda il lato sinistro dello scudo, mentre uno di quercia con ghiande, simbolo di solidità e vigore, circonda quello destro. Entrambi i rami sono fra loro decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro tricolore.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
7. Il Comune favorisce la diffusione delle insegne dell'ente e ne regola l'utilizzo.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 - Il Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 67,47 Km² e comprende le seguenti frazioni storicamente riconosciute: Buscoldo, Curtatone, Eremo, Grazie, Levata, Montanara, Ponteveduno, San Lorenzo e San Silvestro.
2. Il territorio del Comune confina con i Comuni di Rodigo, Porto Mantovano, Mantova (capoluogo di provincia), Virgilio, Borgoforte, Marcaria e Castellucchio.
3. Ogni modificazione territoriale è apportata, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 4 – Obiettivi preminenti

Il Comune, valendosi delle proprie competenze, anche in concorso con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione e la Provincia:

- recepisce gli usi e le consuetudini consolidate da parte degli aderenti alla Comunità che rappresenta;
- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la tutela dei diritti degli studenti, dei lavoratori, dell'infanzia e degli anziani;
- concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, all'istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero;
- concorre a rendere effettiva la piena parità giuridica, sociale ed economica;
- assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125;
- promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
- promuove e favorisce l'integrazione sociale e culturale di tutti i cittadini aventi residenza sul proprio territorio, curando in particolare l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore dell'infanzia, dei minori, degli inabili e invalidi, dei tossicodipendenti, degli anziani;
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo;
- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, delle acque e dell'aria, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela l'ambiente naturale ispirando la propria attività a principi di politica ecologica, atti a preservare e a migliorare la qualità di vita dei cittadini;
- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- tutela le tradizioni popolari esistenti nel suo territorio e, d'intesa con gli altri enti ed organismi interessati, ne favorisce la valorizzazione;
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e l'associazionismo a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione;
- promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione e dell'attività del Comune;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ed il senso di appartenenza alla stessa, anche attraverso una politica di interventi a favore di persone e famiglie che risiedono stabilmente nel suo territorio, ovvero che mantengano residenza e domicilio;
- favorisce e promuove la collaborazione con i comuni limitrofi e gli enti preposti con l'integrazione delle forze di polizia;
- promuove la collaborazione con il comune capoluogo di provincia e i comuni limitrofi.

Art. 5 – Regolamenti

1. Il Comune rivendicando una specifica capacità impositiva e una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi, adotta appositi regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi del presente Statuto e della legge.
2. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto dei principi fissati dalla legge, della normativa comunitaria, dello Statuto del Comune, nonché dei regolamenti emanati, dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, non vincolanti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
4. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di entrata di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 6 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dall'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalle Regioni e dalla Comunità europea recependo ed inserendo nel complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Carta europea delle autonomie locali (Legge 30 dicembre 1989 n. 439), della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento delle autonomie locali e dello Statuto.

Art. 7 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune provvede all'istituzione di un Albo informatico sul sito web dell'ente, affinché si favorisca un'ampia pubblicità degli atti.

Art. 8 - Rapporti con la Provincia e i Comuni della provincia

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.
2. Nel rispetto dei principi fondamentali che emergono dal riconoscimento di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, il Comune favorisce l'esigenza della cooperazione e del coordinamento della propria attività con quella della Provincia e nei limiti consentiti, con quella degli altri Comuni della provincia, facendo, a tal fine, largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino nel caso di interventi di rilevante interesse provinciale la consensuale partecipazione e collaborazione delle amministrazioni interessate.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 - Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I Il Consiglio Comunale – Organizzazione

Art. 10 – Elezione e durata del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è attualmente composto dal Sindaco e da 16 (sedici) consiglieri ed è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza), ad esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
4. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita in 5 (cinque) anni.
5. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 10 bis – Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio con le modalità stabilite nel Regolamento. Qualora non risulti nominato il Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio, di cui esprime le sensibilità e gli orientamenti sui temi generali di carattere politico, sociale, economico e culturale;
 - b) sentito il Sindaco e la Giunta Comunale, predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicategli per iscritto o in forma verbale dal Sindaco, con gli oggetti richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento;
 - c) convoca e presiede le riunioni consiliari e la Conferenza dei Capogruppo;
 - d) fissa la data delle riunioni del Consiglio d'intesa con il Sindaco e la Giunta Comunale;
 - e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
 - f) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, delimitare l'accesso del pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
 - g) dispone, convocato il Consiglio Comunale, ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'adeguato e tempistico accesso alle informazioni e ai documenti connessi alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo.
4. Il Presidente, nell'adempimento delle proprie funzioni, utilizzando le prerogative e i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento dell'attività amministrativa del Comune.
5. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni sono esercitate dal Sindaco, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anziano.
6. Per l'organizzazione dell'ufficio si fa riferimento alla Segreteria del Comune.

Art. 11 – Convocazioni del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, formula il relativo ordine del giorno secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. L'ordine del giorno è pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario comunale, e comunicato ad ogni Consigliere secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con scadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione del programma annuale approvato unitamente al bilancio di previsione e alla relazione revisionale e programmatica. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 – Organizzazione e Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale opera attraverso:
 - Gruppi consiliari
 - Conferenza dei capigruppo
 - Commissioni consiliari
2. L'Organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale verrà normato da proprio regolamento.

Art. 14 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II Il Consiglio Comunale – Attribuzioni

Art. 15 - Attribuzioni di indirizzo e di controllo, di politica amministrativa e potestà regolamentare

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
4. Le deliberazioni in ordine alle materie che la legge riserva alla competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio verifica l'azione svolta dai soggetti destinatari di indirizzi, al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.
6. Esercita azione di vigilanza e di controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.
7. Il Consiglio comunale adotta e delibera in seduta pubblica, i regolamenti proposti dalla Giunta o dai Consiglieri comunali che sono deliberati in seduta pubblica; divenuti esecutivi sono pubblicati sull'albo informatico del sito web del Comune, di norma, per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 16 - Poteri e doveri del Consigliere comunale

1. Il Consigliere rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, società, istituzioni, o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Egli, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, ha diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il Consigliere ha il dovere di osservare il segreto d'ufficio.
6. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari delle quali fa parte.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 - Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto e vanno indirizzate al Sindaco/Presidente del Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio comunale per 3 (tre) volte consecutive, senza aver presentato preventivamente idonea giustificazione, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.
3. Le dimissioni del Sindaco e/o le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio comunale.

Capo III La Giunta Comunale – Organizzazione

Art. 18 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo collegiale ed esecutivo del Comune.
2. In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
3. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

Art. 19 - Composizione e Organizzazione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo di 5 (cinque) assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, favorendo la rappresentanza di ambedue i sessi.
3. Il Sindaco ripartisce gli incarichi fra gli Assessori, raggruppando possibilmente le deleghe per settori omogenei.
4. Contestualmente alla nomina della Giunta, il Sindaco designa un componente della stessa alla carica di Vice Sindaco, che in assenza o impedimento del Sindaco lo sostituisce nello svolgimento di tutte le sue funzioni.
5. Il Sindaco ha facoltà di modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.
6. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati, ne' parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
7. Le dimissioni dei singoli Assessori devono essere presentate al Sindaco che provvede alla loro surrogazione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima seduta.
8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone idonea comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.
9. Alla sostituzione dei singoli Assessori decaduti provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
10. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di più Assessori, la Giunta è validamente costituita e funzionante, in attesa che il Sindaco provveda alla loro surrogazione, purchè vi sia il numero legale per poter validamente deliberare.

Art. 20 - Presidenza delle sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate e presiedute dal Sindaco.
2. Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente di seduta, dirige i lavori della Giunta e ne coordina l'attività, assicurandone il buon andamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza della Giunta è assunta dal Vice Sindaco, se nominato. In assenza o impedimento anche del Vice Sindaco è assunta dall'Assessore appositamente individuato di volta in volta dal Sindaco.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti della Giunta computando anche il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse determinazioni del Presidente.
6. La Giunta può darsi un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 21 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due/quinti) dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere presentata al Segretario comunale e messa in discussione dal Presidente del Consiglio non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione.
3. Nel caso in cui la mozione venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade a seguito delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco.
2. La Giunta decade, pure, a seguito delle dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Capo IV

La Giunta Comunale – Attribuzioni

Art. 23 - Competenza della Giunta

1. La Giunta ha in materia amministrativa competenza generale a carattere residuale.
2. La Giunta è competente ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio e che la legge o il presente Statuto non riservino al Sindaco, al Segretario generale, ai dirigenti e alle posizioni organizzative.
3. Compete in particolare alla Giunta:
 - predisporre la relazione previsionale e programmatica, il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio comunale e il piano esecutivo di gestione (PEG);
 - deliberare i prelievi dal fondo di riserva;
 - deliberare in materia di liti, rinunce e transazioni, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale o amministrativo, come attore e come convenuto;
 - adottare il piano triennale del fabbisogno di personale;
 - dare indirizzi, su richiesta dei responsabili dei servizi, su provvedimenti discrezionali di loro competenza non compresi nel piano esecutivo di gestione;
 - concedere contributi e benefici economici non specificatamente individuati;
 - dare indirizzi e indicazioni per la nomina di legali per la difesa in giudizio del Comune;
 - determinare le aliquote dei tributi locali.

Art. 24 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può in via d'urgenza adottare, sotto la propria responsabilità, soltanto deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza deve essere determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti in ordine ai rapporti giuridici, eventualmente sorti in forza delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo V Il Sindaco

Art. 25 – Sindaco Organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo, è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, è competente a fissare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si provvede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore.
9. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco, se nominato. In assenza o impedimento anche del Vice Sindaco sono esercitate dall'Assessore appositamente individuato, di volta in volta, dal Sindaco.

Art. 26 - Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 50 del presente Statuto;
- d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- e) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- f) adotta, quale rappresentante della Comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti;
- g) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e quelle attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 27 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo

1. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale.

In particolare il Sindaco:

- sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;
 - provvede ai compiti che gli sono espressamente attribuiti dalle normative di settore in materia di:
 - Elezione, leva militare, statistica;
 - Ordine e sicurezza pubblica;
 - Sanità ed igiene pubblica;
 - Pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
 - vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento pubblico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Esercita nei servizi di competenza statale tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi.

Titolo III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO Capo I L'Amministrazione Comunale

Art. 28 - Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) separazione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività di gestione con ampia responsabilizzazione della dirigenza, attraverso la valorizzazione del ruolo del Responsabile del servizio e della sua piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici;
- c) ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino);
- d) ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale;
- e) snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie, strutturali e tecnologiche.

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti della Giunta comunale la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai dirigenti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 30 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi e settori che sono aggregati secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie, aree, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Le procedure per le assunzioni sono definite dalla Giunta comunale con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o con apposito regolamento di accesso agli impieghi, anche in deroga al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e con riferimento ai principi fissati dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 - Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini con il massimo della cortesia e della collaborazione.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il dirigente e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati compete al dirigente responsabile del dipartimento, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II Personale Direttivo

Art. 32 – I Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 33 - Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. Stipulano i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti, designandone gli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni, emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - d) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - f) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di competenza del Sindaco;
 - g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;
 - i) forniscono al Segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario comunale e dal Sindaco;
 - k) adottano gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 34 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 35 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 36 - Ufficio di Staff

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Capo III Il Segretario Comunale

Art. 37 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 38 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e delle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

3. Il Segretario roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

5. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi. Dirige e coordina, in accordo con il Sindaco, l'attività gestionale di tutti i responsabili del servizio e può esercitare il potere di avocazione.

6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

8. Al Segretario è attribuita la titolarità e la responsabilità dell'Area Direzione, Programmazione e Controllo e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, i responsabili del servizio, ove non esistano figure vicarie.

Art. 39 - Il Vice Segretario comunale

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario comunale, il Sindaco nomina come Vice Segretario un dipendente appartenente alla categoria D laureato in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, per sostituirlo.

Capo IV Servizi

Art. 40 - I Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi locali aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I predetti servizi sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando ricorra uno dei seguenti elementi:

- modesta dimensione del servizio;

- inopportunità del ricorso ad altra forma di gestione, quali l'istituzione o l'azienda;

b) in concessione a terzi, quando la scelta di tale forma di gestione è giustificata da ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata, se e solo se, di interesse generale e sia opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

Capo V Finanza e Contabilità

Art. 41 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.

5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto del contribuente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.

6. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 42 – Controlli interni

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/99.

2. I regolamenti che assicurano un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e nell'erogazione di servizi e prestazioni più coerenti con le esigenze della comunità sono:

- il regolamento di contabilità che disciplina le modalità di funzionamento degli strumenti dei controlli interni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che istituisce il nucleo di valutazione.

Art. 43 – Revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è demandata ad un Revisore unico scelto secondo i criteri stabiliti dalla legge e nominato con la procedura prevista dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 44 - Convenzioni

1. Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane, strutturali e finanziarie, il Comune può stipulare con altri Comuni e la Provincia apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono essere deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.

Art. 45 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire o partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni e con la Provincia.

2. Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.

3. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti presenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

4. La convenzione deve prevedere la durata, i fini, le forme di consultazione degli enti consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

5. La convenzione regola nel dettaglio i rapporti fra gli enti consorziati.

6. Lo Statuto determina l'ordinamento, il funzionamento e i relativi organi del consorzio.

7. E' fatto divieto di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti.

Art. 46 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma deve:
 - assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti coinvolti a livello istituzionale;
 - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e ogni altro connesso adempimento necessario alla realizzazione dell'accordo.L'accordo può prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
 - individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Al fine di verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco, se la competenza primaria e prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi d'intervento è del Comune, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni. La mancata deliberazione nel termine di 30 (trenta) giorni equivale a ratifica.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Capo I Criteri Generali

Art. 47 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini alle attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine considera con favore tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare all'attività amministrativa del Comune.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, agevola la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali di proprietà comunale, anche a mezzo di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
5. Il Comune garantisce in ogni circostanza e in qualunque momento la libertà, l'autonomia, l'imparzialità e, a parità di rappresentatività, uguaglianza di trattamento a tutte le libere forme associative e a tutti gli organismi di partecipazione.

Capo II Diritti di Partecipazione e Informazione

Art. 48 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze e richieste per richiedere al Sindaco provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 49 - Diritto di petizione e proposte

1. I cittadini, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio comunale petizioni e proposte di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
2. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 (duecento) elettori del Comune.

Art. 50 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta ed un valido mezzo per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, agevolando il rapporto fra organi elettivi e corpo elettorale.
2. I referendum consultivi sono ammessi soltanto su materie relative al territorio comunale.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) quando lo richiedono almeno il 20% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Non è ammesso referendum consultivo in:
 - a) materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe;
 - b) materia di mutui o prestiti;
 - c) materia di espropriazione per causa di pubblica utilità;
 - d) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - e) materia di nomine di Amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società e di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali;
 - f) materia di disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e del personale.
5. Il regolamento disciplinerà in dettaglio le modalità di svolgimento del medesimo.

Art. 51 – Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo sviluppo imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità del testo unico enti locali, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del presente Statuto e dell'apposito regolamento.
2. Il regolamento deve riconoscere a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi se costituiti in associazioni o comitati riconosciuti a livello sovracomunale, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, la facoltà di intervenire nel procedimento.
3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori di procedimenti generali.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
5. Il Comune ha facoltà di differire motivatamente l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie nei modi e nei limiti indicati dall'apposito regolamento.

7. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

8. Al fine di pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il regolamento indicherà i casi in cui è vietata l'esibizione degli atti dell'amministrazione.

Art. 52 - Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto ai cittadini singoli o associati alla informazione sull'attività amministrativa comunale.

2. Tale informazione è assicurata:

- dalla pubblicazione dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sull'attività del Comune sul sito web;

- dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa;

- dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.

3. Alle organizzazioni sindacali verrà inoltre assicurata ampia informazione sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane nelle forme e con le modalità previste nei contratti collettivi nazionali e decentrati.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Adozione e Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 (due) volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Ogni modificazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale secondo la procedura di cui al precedente articolo.

Art. 54 - Entrata in vigore

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'Albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per le ulteriori forme di pubblicità.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.